

STATUTO DEL FORUM PER L'ITALIANO IN SVIZZERA

Art. 1 – Nome e sede

Con la denominazione “Forum per l'italiano in Svizzera” (di seguito Forum) è costituita un'associazione ai sensi degli artt. 60 e segg. del Codice Civile Svizzero. Essa ha sede legale e domicilio presso la persona avente funzione di presidente. Il Forum è politicamente e confessionalmente neutrale.

Art. 2 – Scopo

Lo scopo del Forum è la corretta collocazione dell'italiano nel quadro del plurilinguismo costituzionale della Svizzera, che deve essere una realtà effettiva.

Art. 3 – Associati

Acquisiscono la qualità di associato al Forum le organizzazioni che, a vario titolo, si occupano della promozione dell'italiano in Svizzera e che ne fanno richiesta. Le organizzazioni associate, tramite un/a rappresentante, hanno diritto di partecipare all'assemblea generale e di esercitare il proprio diritto di voto e di nomina.

Art. 4 – Organi

Gli organi dell'associazione sono l'assemblea generale, il comitato e la commissione di revisione.

Art. 5 – Assemblea generale

All'assemblea generale partecipano con diritto di voto le/i rappresentanti delle organizzazioni associate da esse designati.

L'assemblea generale è l'organo superiore dell'associazione, si riunisce una volta l'anno e svolge in particolare i seguenti compiti:

- a. approva il verbale delle sue sedute;
- b. approva la relazione annuale del comitato;
- c. approva il preventivo e il conto di gestione annuale dopo aver sentito il rapporto della commissione di revisione;
- d. stabilisce la quota del contributo annuale a carico delle organizzazioni associate;
- e. ratifica le ammissioni e le dimissioni delle organizzazioni associate decise dal Comitato;
- f. nomina la/il presidente e il comitato;
- g. nomina la commissione di revisione;
- h. modifica lo statuto.

Un'assemblea generale straordinaria può essere convocata ogni qualvolta il comitato lo ritenga opportuno, oppure a seguito della richiesta scritta di un quinto delle organizzazioni associate, da inoltrare al comitato. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 10, le decisioni sono valide se approvate dalla maggioranza delle/dei rappresentanti aventi diritto di voto e presenti all'assemblea. In caso di parità di voti prevale quello di chi presiede l'assemblea.

Art. 6 – Comitato

Il comitato è formato da sette membri, presidente inclusa/o, e tiene conto di un'equa rappresentazione del Cantone Ticino, del Cantone Grigioni, della deputazione di lingua italiana alle Camere federali, dell'ente nazionale radiotelevisivo di lingua italiana, delle cattedre di italianistica nelle università svizzere, degli italiani in Svizzera nonché delle associazioni culturali vicine alla lingua italiana.

Il comitato ha, in particolare, i seguenti compiti:

1. programmare l'attività con l'obiettivo del perseguimento degli scopi sociali;
2. convocare l'assemblea generale;
3. gestire e amministrare gli affari dell'associazione;
4. rendere operative le decisioni dell'assemblea generale;
5. decidere delle ammissioni e dimissioni delle organizzazioni associate.

Il comitato designa al suo interno un/a vicepresidente e può incaricare una persona nel ruolo di coordinatore/trice e segretario/a. L'incarico di presidente e il mandato delle persone attive nel comitato hanno durata triennale, rinnovabile. I membri di comitato impossibilitati a presenziare alle sedute possono designare una persona supplente. Il comitato ha la facoltà di decretare nomine ad interim in sostituzione di persone dimissionarie, come pure di associare alle proprie sedute altre persone o esperte/i. Il comitato è convocato dalla/dal presidente. Le decisioni sono prese a maggioranza. In caso di parità sarà dirimente il voto presidenziale o, in assenza, quello della/del vicepresidente.

Art. 7 – Commissione di revisione

La commissione di revisione si compone di almeno due persone scelte tra quelle rappresentanti le organizzazioni associate all'assemblea generale e di un/a supplente. La commissione è eletta per un triennio. Essa ha il compito di esaminare la gestione contabile e finanziaria annuale e di presentare un rapporto scritto all'assemblea generale. Le persone che la compongono sono rieleggibili.

Art. 8 – Finanziamento e responsabilità

Il Forum si finanzia grazie al contributo delle organizzazioni associate e a sostegni pubblici e privati; l'accettazione dei contributi è di competenza del Comitato direttivo.

È esclusa la responsabilità personale delle organizzazioni associate per i debiti dell'associazione.

Art. 9 – Diritti di firma

Le firme congiunte di presidente o vicepresidente e del coordinatore/della coordinatrice impegnano legalmente il Forum.

Art. 10 – Modifiche dello statuto e scioglimento

La modifica dello statuto necessita della maggioranza qualificata dei due terzi delle/dei rappresentanti aventi diritto di voto presenti. Lo scioglimento dell'associazione può essere deciso dall'assemblea generale solo nel caso in cui la proposta sia all'ordine del giorno. La decisione può essere presa solo con la maggioranza qualificata necessaria per la modifica dello statuto. In caso di scioglimento il patrimonio sociale verrà devoluto per scopi analoghi a quelli definiti dal presente statuto.

Il presente statuto è stato approvato dall'assemblea generale del 25 gennaio 2014 svoltasi a Coira ed è entrato immediatamente in vigore. In data 27 novembre 2021 l'Assemblea riunita a Basilea ha apportato alcune modifiche agli articoli 2-6-7-8-9 , modifiche entrate in vigore il 1 dicembre 2021.